

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 1452-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE PELELLA)

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS

presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La questione relativa alle anticipazioni di tesoreria all'INPS attiene alla più ampia tematica della separazione tra assistenza e previdenza. Dette anticipazioni riguardano infatti interventi di tipo assistenziale o di sostegno previdenziale che sono stati effettuati dall'istituto di previdenza per mezzo di una gestione specifica, e che finora sono stati finanziati dallo Stato non mediante trasferimenti diretti al bilancio, bensì attraverso le anticipazioni di tesoreria. Queste ultime, in ambito INPS, hanno determinato un riflesso negativo sui saldi delle gestioni interessate e su quello complessivo dell'istituto.

Il provvedimento che si sottopone al vaglio dell'Assemblea ha il fine di definire le partite pregresse, stabilendo che le anticipazioni maturate fino al 31 dicembre 1995, sostitutive del finanziamento proveniente dal bilancio dello Stato per un importo pari a 121.630 miliardi, devono intendersi a titolo definitivo, avuto riguardo: ai crediti maturati nel tempo, che lo Stato non ha inglobato contabilmente nel proprio bilancio, per 11.147 miliardi; al finanziamento statale per gli assegni al nucleo familiare, per 20.090 miliardi; alla quota parte dell'onere delle pensioni liquidate dalla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, con decorrenza precedente al 1° gennaio 1989,

da attribuirsi alla gestione degli interventi assistenziali, per un importo di lire 30.300 miliardi. Nel dettaglio, l'articolo unico che costituisce il disegno di legge n. 1452, al comma 1, prevede che le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'istituto, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturati al 31 dicembre 1995, si intendono trasferiti definitivamente a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, intendendosi incluse nel predetto importo anche le anticipazioni a favore della gestione dei coltivatori diretti, di cui all'articolo 29 della stessa legge n. 88 del 1989. Al comma 2 si stabilisce che le operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro del tesoro; a sua volta l'INPS è tenuto a definire gli effetti contabili sulle gestioni attraverso lo strumento della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990.

In conclusione, si raccomanda all'Assemblea di esprimere un voto favorevole a un provvedimento utile a definire sulla base della massima trasparenza i rapporti di natura finanziaria e contabile tra lo Stato e l'INPS.

PELELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

4 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: IULIANO)

11 febbraio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tale importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a favore della gestione di cui all'articolo 29 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. Il Ministro del tesoro con proprio decreto provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del comma 1. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

